

IPOTESI DI RINNOVO DEL CCNL

Costituzione delle parti

Il 30/11/2023 presso gli Uffici del Ministero della Cultura siti in Via del Collegio Romano,

- l'A.N.F.O.L.S., rappresentata dal Presidente, Fulvio Macciardi, nonché dal Vicepresidente, Cecilia Gasdia, assistita dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 64/2010, nella persona dei Dott.ri Pierluigi Mastrogiuseppe e Paolo Matteini;

e

- la Segreteria nazionale Slc-Cgil, rappresentata da Sabina Di Marco e Fabio Scurpa;
- la Segreteria nazionale Fistel Cisl, rappresentata da Mauro Vianello e Nicola Pellicano;
- la Segreteria nazionale Uilcom-Uil, rappresentata da Francesco Melis e Chiara Piccinelli;

si è sottoscritta la presente ipotesi di contratto collettivo nazionale.

PREMESSE

- Le Parti, dopo un lungo confronto, hanno inteso avviare un percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale con la definizione di una piattaforma transitoria, funzionale alla qualificazione di un assetto normativo innovativo per il settore.

- L'ultimo contratto collettivo sottoscritto nel settore delle Fondazioni lirico sinfoniche, infatti, è stato siglato in data 1/6/2000, e poi rinnovato il 29/7/2003, e le parti stipulanti avevano previsto la data del 31/12/2005 quale scadenza per la parte normativa. Tuttavia, fattori esogeni non hanno reso possibile alcun rinnovo sino ad oggi.

In particolare, il settore di riferimento ha subito importanti interventi normativi che dal 1996 ad oggi ne hanno radicalmente variato la natura, non consentendo alla contrattazione collettiva nazionale di svolgere il ruolo che le è proprio.

Il D.lgs. n. 367/1996, infatti, ha trasformato gli enti autonomi lirici con personalità giuridica di diritto pubblico in soggetti con personalità giuridica di diritto privato



disciplinati dal Codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, ma anche da norme speciali di settore che nel tempo si sono susseguite.


Successivamente, in ragione delle difficoltà operative legate alla trasformazione, è stato emanato il D.L. n. 134/1998 i cui effetti sono stati annullati dalla Corte costituzionale, con la sentenza 18 novembre 2000, n. 503, che ne ha stabilito l'illegittimità per eccesso di delega. Successivamente, è intervenuto, il D.L. n. 345/2000 che, pur riaffermando la natura di soggetti di diritto privato delle fondazioni lirico sinfoniche, ha reintrodotto alcuni aspetti marcatamente pubblicistici. Le fonti normative che, successivamente, si sono susseguite hanno causato dei rallentamenti e posto dei vincoli, motivati dall'esigenza di tutelare un settore da sempre in crisi, sostenuto dal supporto pubblico.

In questa prospettiva si è arrivati al D.L. 64/2010 che ha ridefinito la procedura di contrattazione del comparto. Successivamente, a seguito del D.L. 64/2010, anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, ancorché privatizzati a seguito del D.Lgs. 367/1996.

- Nel corrente anno la concomitanza di fattori contingenti ha reso ancor più forte l'esigenza di rinnovare il contratto collettivo. In particolare, è volontà comune delle parti procedere ad azioni che possano concretamente ristorare la crescente inflazione, che ha reso del tutto inattuali le retribuzioni previste dal CCNL, e a cui è stato possibile, sino ad oggi, far fronte soltanto attraverso l'azione dei contratti integrativi che, però, nella maggior parte dei casi sono stati stipulati da fondazioni in risanamento e per tale ragione con forti limitazioni. Allo stesso tempo è indefettibile la necessità di modernizzare il testo contrattuale con le novità normative che sono intervenute in oltre 20 anni e che sono del tutto assenti nel CCNL vigente.

Infine, le parti stipulanti il presente CCNL ritengono necessario introdurre soluzioni di rilancio del settore che deve esser pronto immediatamente a rispondere adeguatamente alle sfide poste dal digitale e dalla transizione ambientale.

- In particolare, si registra un contesto di massima attenzione al nostro settore, che impone alle parti sociali azioni di responsabilità e massima collaborazione, nel rispetto dei ruoli, per garantire il raggiungimento delle migliori soluzioni percorribili.



2



- A seguito di quanto sopra esposto, risulta necessario attuare, innanzitutto, un rinnovo del contratto che sia limitato a gestire la vacatio contrattuale riferita al periodo 2019/2021 e, successivamente, attivare un percorso di rinnovo a partire dal triennio 2022/2024, con adeguamento alle dinamiche retributive dei contratti collettivi del pubblico impiego.
- Il rinnovo del CCNL, attuato con il presente accordo, costituisce il superamento di una condizione di stallo del sistema. In questa prospettiva è ferma volontà delle parti avviare un percorso costruttivo di confronto teso a ridefinire la parte normativa del CCNL adeguandolo alla normativa vigente ed all'attuale contesto socioeconomico. Le parti, inoltre, riconoscono il valore suppletivo della contrattazione aziendale alla mancata sottoscrizione del CCNL. Allo stesso tempo evidenziano che 10 delle 12 fondazioni lirico sinfoniche iscritte ad ANFOLS sono sottoposte alla procedura di risanamento ed i contratti collettivi aziendali di ciascuna Fondazione sono già stati sottoposti a compatibilità con i vincoli di bilancio e di sostenibilità economica dai Ministeri competenti e dagli organi di controllo delle competenti Corti dei Conti, le cui valutazioni sono state formalizzate.
- Le parti si sono riunite numerose volte a partire dal mese di aprile del corrente anno definendo i punti di una possibile intesa di massima.
- Il contratto avrà efficacia al termine delle procedure previste dall'art. 2 del D.L. 64/2010.

Tutto ciò premesso, a fronte dell'ipotesi di intesa preliminare sottoscritta tra ANFOLS e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM UIL in data 20 novembre 2023, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 - Aumento retributivo per il periodo 2019/2021.

1. Le Parti convengono d'introdurre un aumento retributivo per il rinnovo della parte economica del CCNL riferito agli anni 2019/2021. Si conviene, pertanto, un incremento del 4% a valere sui minimi tabellari del CCNL attualmente in vigore, come da ALLEGATO A,



3



con decorrenza da gennaio 2024 e con erogazione al termine delle procedure previste dall'art. 2 del D.L. n. 64/2010.

Art. 2. - Una tantum contrattuale.

1. Le Parti intendono individuare una misura economica transitoria e soddisfattiva del periodo di vacanza contrattuale con esclusivo riferimento al triennio 2019/2021.
2. L'*Una Tantum* contrattuale è corrisposta in favore dei lavoratori a tempo indeterminato in forza alla sottoscrizione del presente CCNL in luogo di puntuali aumenti contrattuali che avrebbero dovuto interessare periodi dal 01/01/2019 al 31/12/2021.
3. Accedono all'*Una Tantum* anche i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui al capo terzo del D.lgs. n. 81/2015 che abbiano entrambi i seguenti requisiti:


A) siano in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL **oppure** abbiano svolto almeno 115 giornate valevoli ai fini contributivi, anche non consecutive, nell'anno 2023 alle dipendenze della fondazione tenuta all'erogazione;

B) abbiano svolto attività lavorativa nel triennio dall'1/1/2019 al 31/12/2021 per almeno 100 giornate complessive valevoli ai fini contributivi, anche non consecutive, alle dipendenze della fondazione tenuta all'erogazione.

4. Le parti individuano l'importo dell'una tantum nelle somme lorde riportate nell'ALLEGATO B

5. Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo dall'1/1/2019 al 31/12/2021. Saranno conteggiate le sole giornate valevoli ai fini contributivi. Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di aspettative non retribuite.

6. Nelle ipotesi di cambio di livello intervenuto nel periodo dall'01/01/2019 al 31/12/2021 l'importo dell'*Una Tantum* verrà calcolato pro quota tenendo conto, tempo per tempo, del livello posseduto. Nell'ipotesi di variazioni dell'orario di lavoro da part-time a full time e viceversa l'importo dell'*Una Tantum* verrà calcolato pro quota tenendo conto dell'orario di lavoro tempo per tempo svolto.



7. L'*Una Tantum* sarà ridotta proporzionalmente nei casi di assenza per aspettativa non retribuita superiore a 15 giorni mensili. L'*Una Tantum* non incide sugli istituti contrattuali differiti, ivi incluso anche il TFR.

8. Con la suddetta disciplina le Parti stipulanti il presente contratto dichiarano che non è dovuta alcuna ulteriore spettanza economica riferita o comunque riferibile ad eventuali periodi di carenza o vacanza contrattuale per il periodo dall'1/1/2019 al 31/12/2021.

Art. 3 - Welfare contrattuale.

1. Le Parti riconoscono l'opportunità di far ricorso a sistemi di welfare contrattuale attraverso l'utilizzo di servizi di welfare di cui all'art. 51, comma 2, TUIR, allo scopo di creare un contesto in cui il lavoro sia collocato in un sistema volto a perseguire il benessere complessivo della persona a sostegno della conciliazione vita-lavoro, della famiglia e della quotidianità.


2. A titolo sperimentale, valido limitatamente all'anno 2023, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL e per quelli assunti a tempo determinato, di cui al capo terzo del D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto nell'anno 2023 almeno 115 giornate valide ai fini contributivi, è prevista l'erogazione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari a euro 250,00 annui, spendibile tramite le piattaforme welfare che saranno attivate dalla singola fondazione.

3. Il valore minimo contrattuale di cui al primo periodo del precedente comma 2 verrà corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.

4. L'importo del welfare contrattuale sarà fruibile al termine delle procedure previste dall'art. 2 del D.L. n. 64/2010.

Art. 4 - Trasferimento quota aziendale.

1. A far data dalla validazione del presente CCNL viene trasferita una quota economica di euro 150,00 da aggiungere al minimo tabellare, parametrata al livello 3 B dell'Area tecnica, dai diversi contratti aziendali al contratto nazionale



(ALLEGATO C).

Dichiarazione delle parti:

Qualora il contratto aziendale non consenta l'integrale copertura di tale misura, si procederà con un supplemento negoziale in sede nazionale, da avviare entro un mese dalla validazione del presente CCNL, atto a trovare una soluzione valida.

Art. 5 - Programma di rinnovo del CCNL.


1. Le parti convengono di avviare le trattative per la stipula di un nuovo CCNL 2022/2024, senza alcuna soluzione di continuità, in coerenza con le previsioni contenute nel presente Accordo e con l'intento comune di trovare possibili soluzioni nell'arco del prossimo anno, secondo il calendario di incontri che verrà definito fra le parti.

Art. 6 - Ultrattività operativa dei contratti integrativi aziendali in essere.


1. Atteso che la presente intesa non riguarda la parte normativa, si concorda, tenuto conto dell'art. 3 comma 3 del D.L. n. 64/2010, sulla ultrattività operativa degli integrativi in essere fino alla ridefinizione normativa ed economica della materia nell'ambito del rinnovo del CCNL del triennio 2022/2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

I.A.N.F.O.L.S.


Slc-Cgil


Fistel-Cisl


Uilcom-Uil


ALLEGATO A

LIVELLI		Retrib. mensile CCNL ¹	incremento mensile rinnovo 4%	Effetto applicazion e art. 15 CCNL ²	TOTALE INCREMENTO RETRIBUTIVO ANNUO
	1° livello (I Violino)	2288,94	€ 91,56	€ 32,96	1.314,80 €
	1° livello (I Violoncello/Direttor e musicale palcoscenico)	2205,08	€ 88,20	€ 31,75	1.266,55 €
	2° livello (Maestro gruppo A)	2116,84	€ 84,67	€ 30,48	1.215,86 €
	2° livello (prima cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra)	2039,95	€ 81,60	€ 29,38	1.171,78 €
	3° livello (Maestro				











AREA ARTISTICA	gruppo B/categoria B Orchestra/1° A Tersicorei)	1882,8	€ 75,31	€ 27,11	1.081,45 €
	4° livello (2° categoria Orchestra)	1758,5	€ 70,34	€ 25,32	1.010,08 €
	5° livello (1° B Tersicorei)	1609,14	€ 64,37	€ 23,17	924,35 €
	5° livello (2° cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2° speciale Tersicorei)	1556,44	€ 62,26	€ 22,41	894,05 €
	6° livello (ingresso Coro/ingresso Tersicorei)	1382,94	€ 55,32	€ 19,92	794,40 €
AREA TECNICO/A MMINISTRA TIVA	FUNZIONARI A	2032,33	€ 81,29	€ 29,26	1.167,32 €
	FUNZIONARI B	1813,52	€ 72,54	€ 26,11	1.041,67 €
	1° livello	1650,45	€ 66,02	€ 23,77	948,05 €
	2° livello	1529,09	€ 61,16	€ 22,02	878,26 €
	3° livello A	1475,35	€ 59,01	€ 21,24	847,38 €
	3° livello B	1382,92	€ 55,32	€ 19,92	794,40 €
	4° livello	1267,56	€ 50,70	€ 18,25	728,05 €
	5° livello	1185,74	€ 47,43	€ 17,07	681,09 €
	6° livello	1049,25	€ 41,97	€ 15,11	602,69 €

ALLEGATO B

		Una tantum contrattuale
LIVELLI		
	1° livello (I Violino)	2.629,60 €
	1° livello (I Violoncello/Direttore musicale palcoscenico)	2.533,10 €
	2° livello (Maestro gruppo A)	2.431,72 €
	2° livello (prima cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra)	2343,56 €
	3° livello (Maestro gruppo B/categoria B Orchestra/1° A Tersicorei)	2.162,90 €

AREA ARTISTICA	4° livello (2° categoria Orchestra)	2.020,16 €
	5° livello (1°B Tersicorei)	1.848,70 €
	5° livello (2° cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2° speciale Tersicorei)	1.788,10 €
	6° livello (ingresso Coro/ingresso Tersicorei)	1.588,80 €
AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA	FUNZIONARI A	2.334,64 €
	FUNZIONARI B	2.083,34 €
	1° livello	1.896,10 €
	2° livello	1.756,52 €
	3° livello A	1.694,76 €
	3° livello B	1.588,80 €
	4° livello	1.456,10 €
	5° livello	1.362,18 €
	6° livello	1.205,38 €

AREA ARTISTICA

Livelli	Param.	Valore ACF €
1°	312,32	290,98
2°	281,76	262,50
3°	252,80	235,52
4°	230,22	214,49
5°	193,18	179,98
6°	161,01	150,94

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Livelli	Param.	Valore ACF €
FA	280,00	260,87
FB	240,00	223,60
1°	210,00	195,65
2°	188,00	175,15
3°A	178,00	165,83
3°B	161,00	150,00
4°	140,00	130,43
5°	125,00	116,46
6°	100,00	93,167

